



Regione Lombardia

DECRETO N. 9003

Del 30/06/2021

Identificativo Atto n. 615

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "RILANCIO DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI"

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

VISTI:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale", secondo cui la Regione può concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per il riconoscimento ai quartieri fieristici della qualifica internazionale, nazionale e regionale e le modalità per la verifica e il controllo di tali requisiti;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10/07/2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

RICHIAMATA la d.g.r. 4913 del 21 giugno 2021, che approvava i criteri per l'emanazione del bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi", come dettagliati all'Allegato 1 della stessa, con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00, la cui copertura finanziaria è individuata a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

DATO ATTO che la suddetta d.g.r. demanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del tale provvedimento;

RITENUTO pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 4913/2021, di approvare il bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi", come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 12.000.000,00;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla



Regione Lombardia

prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021 ed introducendo la sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti";
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 10.000.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 3.000.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, di cui alla sezione 3.12 del "Quadro temporaneo";

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 60 bis, che consente a Regioni e Province Autonome di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al suddetto articolo;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro



Regione Lombardia

temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

VISTE:



Regione Lombardia

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C(2020) 9300 final del 15 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59827 autorizza l'introduzione, nel predetto Regime Quadro, della misura prevista dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, ed in particolare le condizioni di compatibilità di cui ai punti da 27 a 32;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31/12/2021 e l'innalzamento a 10.000.000,00 euro l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti;

RITENUTO, pertanto, come stabilito dalla d.g.r. 4913/2021, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del D.L. 34/2020 e s.m.i.;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (Periodo Ammissibile);
- non possono superare l'importo complessivo 10 milioni di euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- non possono essere concessi alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre possono essere concessi alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;



Regione Lombardia

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 17496;

DATO ATTO che il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico provvederà:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 29/06/2021;

VISTA la comunicazione del 29/06/2021 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTE:



Regione Lombardia

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto "IV Provvedimento Organizzativo 2021", con cui sono state riviste, tra l'altro, le competenze e l'assetto organizzativo della D.G. Sviluppo Economico ed è stata istituita presso quest'ultima la U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, presso la quale è stata allocata la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto "V Provvedimento Organizzativo 2021", con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente pro tempore dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. 4913/2021, il bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi", come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 12.000.000,00;
2. Di dare atto che la suddetta dotazione trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. Di prevedere che gli aiuti di cui al suddetto bando siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo massimo di 3.000.000,00 euro per impresa sulla presente misura e comunque entro il massimale di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, complessivamente percepibili a valere sul Regime di Aiuto del Quadro Temporaneo sezione 3.12;



Regione Lombardia

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it

IL DIRIGENTE

ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge